

ARO BR/2 – Brindisi sud

(Brindisi, Cellino san Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo)



**SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI**

**REGOLAMENTO PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**



Sommario

Premessa	3
1 Definizioni.....	5
2 Classificazione dei rifiuti.....	5
3 Criteri generali.....	6
4 Criteri qualitativi di assimilazione	7
4.1 Rifiuti Sanitari	9
4.2 Rifiuti cimiteriali	10
5 Criteri quantitativi	12
6 Dichiarazione ed accertamento delle superfici ai fini del calcolo dei limiti quantitativi di assimilazione	15
7 Poteri del Comune.....	16
8 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati	17
9 Esclusioni	18
10 Commissione per la classificazione dei rifiuti	18
11 Responsabilità e Sanzioni	19
12 Norme finali.....	19



Premessa

Ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs 152/2006, ai Comuni è demandato il compito di concorrere:

- nell'ambito delle attività svolte in ATO, alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani e assimilati (comma 1);
- alla disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare e tra l'altro, *“l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”*, secondo i criteri qualitativi e quali quantitativi emanati dallo Stato (art. 195, comma 2, lettera e)), nel rispetto delle definizioni dell'art. 184, comma 2, lettera c) e lettera d)¹;

Con la legge regionale nr. 24/2012, la Regione Puglia ha regolamentato e organizzato lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati da gestire in forma integrata all'interno degli ATO individuati dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14;

Tale legge inoltre:

- ha individuato in ciascun ATO un Organo di governo d'Ambito, esponente degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito (art. 6);
- ha definito le operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento quali articolazioni funzionali del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 8, comma 2);
- ha previsto la possibilità di definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO);

L'ARO è dunque organismo all'interno del quale i comuni possono esercitare, in concorso, le competenze in materia di erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto purché gli Enti Locali che ne fanno parte siano costituiti in Unione di Comuni ovvero che abbiano specificamente disciplinato l'attività di settore mediante convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs 18.02.2008, n. 267;

Con deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147, la regione Puglia ha provveduto alla Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale, includendo i Comuni in intestazione nell'ARO 2 Brindisi Sud;

¹ 2. Sono rifiuti urbani:

..
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



Con Convenzione sottoscritta in data 11.04.2013 dall'Assemblea dell'ARO, è stata costituita una associazione tra i Comuni rientranti nell'ARO BR2;

L'art. 5, comma a), della suddetta Convenzione, attribuisce all'Assemblea dell'ARO l'approvazione dei regolamenti e quindi la disciplina della gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

Considerato che:

- nei comuni dell'ARO BR2 è in corso di predisposizione la gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati alla quale andrà integrata una regolamentazione organica ed aggiornata e la specifica disciplina di assimilazione dei rifiuti urbani;
- il servizio di gestione integrata è fondato su un capitolato prestazionale unico che implica forme comportamentali uniche e disciplina univoca, anche per la parte relativa ai rifiuti assimilati;
- la carenza dei criteri di assimilazione riservati allo Stato a mente dell'art. 195 del D. Lgs 152/2006, a valle dei quali è possibile l'intervento disciplinare dei Comuni, va comunque risolto facendo ricorso alla struttura tecnico-normativa applicabile;
- in questa prospettiva e ai fini della assimilazione qualitativa, per il combinato disposto dell'art. 264, comma 1, lett. i), del D. Lgs 152/2006, dell'art. 18, comma 2, lett. d) e art. 57, comma 1, del D. Lgs 22/1997 e dell'art. 1, comma 184, della legge 296/2006, è possibile assumere i "**criteri generali**" di cui al paragrafo 1.1. della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982.

Tutto ciò premesso e considerato,

- visto il D. lgs 152/2006 e s.m. e i.;
- vista la L.r. Puglia n. 24/2012;
- vista la deliberazione G.R. Puglia n. 2147/2012;
- vista l'art. 5 comma a) della Convenzione del 11.04.2013 di costituzione della associazione tra i Comuni dell'ARO BR2;
- vista la Legge n. 241/1990;
- visto il D. Lgs 22/1997;
- vista la legge 296/2006;
- vista la deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982;

si adotta, ad integrazione e/o modifica dei regolamenti vigenti in ogni comune dell'ARO BR2, il presente **regolamento per la disciplina della assimilazione qualitativa e quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani** ai fini della raccolta e smaltimento.



1 Definizioni

1. Fatte salve tutte le definizioni e le specificazioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - e successive modifiche ed integrazioni (che nel presente viene sinteticamente indicato come D Lgs 152/2006), ai fini del presente regolamento si definisce:

A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) è il territorio perimetrato dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO e quindi con estensione sub-provinciale, per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

ARO BR2 (Brindisi Sud) è l'ambito di raccolta ottimale costituito dal territorio dei Comuni di Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.

Convenzione: strumento con il quale i Comuni dell'A.R.O. BR2 hanno specificamente disciplinato l'attività di settore, secondo il modello di funzionamento definito dalla Giunta Regionale recepito nell'atto sottoscritto in data 11.04.2013.

Gestore del servizio di raccolta e trasporto: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

Gestore degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

Produttore: soggetto che produce rifiuti;

UtENZE domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

UtENZE non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

2 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I parte quarta del D. Lgs 152/2006.

3 Criteri generali

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'art.4 "Criteri qualitativi di assimilazione" del presente regolamento;
- b) rispettino i limiti massimi risultanti dalla applicazione degli indici di produzione specifica di cui alla tabella dell'art. 5 "Criteri quantitativi di assimilazione" del presente regolamento;
- c) siano effettivamente conferiti attraverso il servizio pubblico, strutturato in maniera da assicurare conferimenti separati per salvaguardare la tracciabilità;



d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO.

2. L'assimilazione che si regola resta subordinata alle condizioni autorizzative che reggono la operatività degli impianti di servizio utilizzati per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e potrà comportare esclusioni in relazione alla inammissibilità di specifiche tipologie di rifiuti in quegli impianti. Tali esclusioni saranno valutate caso per caso.

3. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- a) l'attrazione dei rifiuti speciali al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani, nei limiti e con le specificità stabiliti dal presente regolamento;
- b) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento comunale;
- c) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali.

4. Restano classificati speciali i rifiuti che, pur assimilabili per qualità ai sensi del presente regolamento, non ne rispettano i limiti quantitativi. In tal caso, fatte salve le priorità di gestione consentite dal D. Lgs 152/2006, il conferimento al pubblico servizio potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, previa ratifica del Comune competente.

5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.

4 Criteri qualitativi di assimilazione

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 1 e 3, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a. imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- d. cassette, pallets;
- e. accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;



- g. paglia e prodotti di paglia;
- h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k. feltri e tessuti non tessuti;
- l. pelle e similpelle;
- m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u. nastri abrasivi;
- v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
- w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;



- x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

4.1 Rifiuti Sanitari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997;
- d. la spazzatura;
- e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.



254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privata.

2. I rifiuti sanitari derivanti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/1978 assimilati ai rifiuti urbani sono quelli elencati, a titolo esemplificativo, nell'allegato I al D.P.R. 254/2003 e cioè:

Composizione	Tipo rifiuto	Regime giuridico
Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice C.E.R. della categoria 1501: 150101 – Imballaggi in carta e cartone 150102 – Imballaggi in plastica 150103 – Imballaggi in legno 150104 – Imballaggi metallici 150105 – Imballaggi in materiali compositi 150106 – Imballaggi in materiali misti 150107 – Imballaggi in vetro 150109 – Imballaggi in materiale tessile	Contenitori vuoti di: <ul style="list-style-type: none">• farmaci;• farmaci veterinari;• prodotti ad azione disinfettante;• medicinali veterinari prefabbricati;• miscele per alimenti medicamentosi;• vaccini ad antigene spento;• alimenti e bevande;• soluzioni per infusione	Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del regolamento (DPR 254/2003)

3. Altresì, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari appartenenti alle categorie di seguito elencate, utili ad incentivare il **recupero di materia, anche attraverso la raccolta differenziata:**

- a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
- b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
- c) rifiuti metallici non pericolosi;
- d) rifiuti di giardinaggio;
- e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- g) oli minerali, vegetali e grassi;
- h) batterie e pile;
- i) toner;
- l) mercurio;
- m) pellicole e lastre fotografiche.

4.2 **Rifiuti cimiteriali**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni.



2. I rifiuti di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a. fiori secchi;
- b. corone;
- c. carta;
- d. ceri e lumini;
- e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono costituiti da:

- a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es, maniglie);
- c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta o trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) ed e), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

9. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n. 254/2003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1 -2 -3 -4 -5 e dall'art. 12, commi



1 -2 -4 -5 -6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - c.2. polveri;
 - c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

5 Criteri quantitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 1, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- a) i quantitativi totali annui non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella 1, per ciascuna delle categorie di attività elencate, colonna B.
- b) le frazioni indifferenziate prodotte annualmente, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella 1, per ciascuna delle categorie di attività elencate, colonna C;

2. La superficie assoggettata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al Comune. Per tale valore deve essere moltiplicato il **Kd coefficiente di produzione in Kg/mq anno** desunto dalla Colonna A. Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare la produzione di rifiuti ottenuta, dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore e all'ARO, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre. L'ARO, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche necessarie, nonché per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora l'ARO manifesti la propria impossibilità a



gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani.

3. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna C della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.

4. I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.

5. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

6. L'ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

7. Il gestore del servizio deve garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi, adeguando le volumetrie a servizio delle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate.

8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

9. L'utilizzo non corretto del servizio pubblico da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 9 del presente regolamento.



Tabella 1

		A	B	C
	Descrizione	Kd coefficiente di produzione in Kg/mq anno	Kg/mq anno complessivi (2 x Kd)	Kg/mq anno destinati a smaltimento (65% di B)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,59	11,19	7,27
2	Cinematografi e teatri	4,08	8,16	5,31
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,40	8,80	5,72
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,85	11,69	7,60
5	Stabilimenti balneari	4,87	9,74	6,33
6	Esposizioni, autosaloni	5,21	10,42	6,77
7	Alberghi con ristorante	10,98	21,96	14,27
8	Alberghi senza ristorante	8,84	17,67	11,49
9	Case di cura e di riposo	8,72	17,45	11,34
10	Ospedali	9,44	18,88	12,27
11	Uffici, agenzie, studi professionali	9,99	19,99	12,99
12	Banche ed istituti di credito	8,03	16,07	10,44
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	11,10	22,20	14,43
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	13,84	27,69	18,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,88	17,75	11,54
16	Banchi di mercato beni durevoli	13,92	27,84	18,09
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	13,02	26,04	16,93
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	8,77	17,55	11,41
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	11,04	22,07	14,35
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	9,10	18,21	11,84
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,12	16,25	10,56
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	26,88	53,77	34,95
23	Mense, birrerie, hamburgerie	27,15	54,29	35,29
24	Bar, caffè, pasticcerie	21,12	42,23	27,45
25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	16,52	33,03	21,47
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,31	30,63	19,91
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	34,05	68,09	44,26
28	Ipermercati di generi misti	16,56	33,13	21,53
29	Banchi di mercato generi alimentari	34,13	68,26	44,37
30	Discoteche, night club	10,06	20,12	13,08
La presente tabella è determinata secondo quanto prescritto dal D.P.R. n°158 del 27 aprile 1999				



10. La gestione dei rifiuti assimilati da parte del servizio pubblico implica l'applicazione della tassa/tariffa. Tuttavia, il produttore che dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi assimilati, potrà fruire di una riduzione sulla parte variabile della TARI secondo la tabella seguente:

Tabella 2

Percentuale di raccolta differenziata intesa come rapporto tra: quantitativo di rifiuti assimilati per qualità avviati a recupero e totale di rifiuti assimilati per qualità prodotti.	Percentuale di riduzione da applicare sulla TARI
35%	5%
50%	10%
75%	15%

11. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

12. L'A.R.O. organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

6 Dichiarazione ed accertamento delle superfici ai fini del calcolo dei limiti quantitativi di assimilazione

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio dei Comuni facente parte dell'ARO BR/2, che producano rifiuti speciali assimilati agli urbani, è tenuto a dichiarare:

- a) i dati identificativi del produttore (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;



- e) ogni circostanza rilevante per la determinazione della qualità e quantità dei rifiuti prodotti.
2. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge e, in mancanza, dagli eventuali altri utilizzatori, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 4. La dichiarazione deve essere presentata entro il primo mese successivo al verificarsi dal fatto che determina l'assimilazione dei rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
 5. Al fine di godere della riduzione di cui alla Tabella 2, le utenze non domestiche devono presentare ogni anno, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione, specifica istanza al Comune. All'istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati a recupero nel corso dell'anno solare precedente, nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.
 6. Il Comune di riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati a recupero, nonché copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7 Poteri del Comune

1. L'Amministrazione (anche attraverso l'ARO), nei casi considerati di maggiore rilevanza, procederà a verificare la rispondenza tra gli effetti dichiarati e quelli reali attraverso sopralluoghi, rilievi e misurazioni in sito.
2. In tali casi il conferimento dei rifiuti assimilati potrà avvenire solo dopo l'esperimento delle verifiche di cui sopra, in assenza delle quali il rifiuto si intenderà "non assimilato" e quindi non conferibile al servizio pubblico.



3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, il Comune, anche attraverso l'ARO, può inviare questionari al produttore, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree fruitrici del servizio, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del produttore od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
6. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune.
7. L'avviso di accertamento dovrà specificare le ragioni dell'atto.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

8 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento al pubblico servizio nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento e delle disposizioni che disciplinano il servizio.
2. Pena la decadenza dall'accesso al pubblico servizio, il produttore di rifiuti speciali assimilati è obbligato a:
 - a) attuare ogni attività che determini effettivamente la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento;
 - b) attuare la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti recuperabili (vetro, carta e cartone, plastica, metalli, legno, verde, organico, ecc.), così che i rifiuti assimilati avviati a smaltimento risultino, come i rifiuti urbani, residuali dalla raccolta differenziata;
 - c) dare dimostrazione, a richiesta della amministrazione, delle quantità di rifiuti avviati a recupero attraverso modalità e forme differenti dal servizio pubblico, fornendo ogni notizia utile a tracciare il percorso di recupero.
3. Il produttore² di rifiuti speciali assimilati è tenuto a dimostrare, in qualsiasi momento, che ogni singolo tipo di rifiuto conferito al servizio pubblico rispetta i principi di assimilazione in ordine a provenienza, tipo merceologico, composizione, qualità, caratteristiche, forma e stato fisico, impatto sugli impianti di servizio.

² “f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti” (D. Lgs 152/2006, art. 183, comma 1);



9 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla assimilazione:

- a) i rifiuti che non rispettano i limiti qualitativi e quali-quantitativi fissati dal presente regolamento;
- b) i **rifiuti speciali pericolosi** (art. 198, comma 2, lett. g) e i **rifiuti radioattivi**;
- c) i rifiuti appartenenti a tipologie merceologiche che, benché rispondenti ai criteri di assimilabilità, sono incoerenti con la definizione di rifiuto assunta dalle norme in vigore;
- d) i rifiuti che, benché assimilabili per qualità, quantità e quali-quantità, non sono ricevibili dagli impianti asserviti al ciclo integrato di gestione;
- e) i rifiuti assoggettati a particolari forme di gestione;
- f) i rifiuti che, per provenienza e destinazione, risultano incoerenti con i presupposti giuridici di istituzione del pubblico servizio e con i limiti di partecipazione dell'utenza;
- g) gli imballaggi e i contenitori recuperati - ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio - nel caso di smaltimento in discarica³;
- f) gli imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4, del D. Lgs 152/2006.

2. Sono escluse dalla assimilazione le utenze che hanno una produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati in applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina, per effetto della qualificazione propria di "rifiuti urbani" derivante dall'art. 198, comma 2, lett. g), del D. Lgs 152/2006:

- i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

10 Commissione per la classificazione dei rifiuti

1. Allo scopo di rendere più rapide e efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il concessionario del servizio di raccolta si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:

- a. n. 2 funzionari nominati dall'ARO;

³ D. Lgs 152/2006, art. 226, comma 2



b. esperti del settore, funzionari dell'Osservatorio dei Rifiuti della Regione Puglia

2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'ARO.

11 Responsabilità e Sanzioni

1. L'A.R.O. informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta

3. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi di assimilazione", di cui al precedente articolo 5, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento determina, per la singola utenza, l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da €300,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti/ordinanze di altra natura.

4. L'A.R.O., tramite la propria struttura organizzativa, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda che gestisce il servizio di raccolta, comunica alle amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.

5. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

6. Sono fatti salvi i diritti di terzi e/o del gestore del servizio di raccolta e/o dei gestori degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difforni dalle normative previste dal presente regolamento.

7. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

12 Norme finali

1. Il presente regolamento disciplina la assimilazione qualitativa e quali-quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e modifica e/o integra il regolamento comunale vigente.

2. Il presente atto regolamentare è stato approvato dalla Assemblea dell'ARO BR2 con delibera nr. 16 del 03.03.2015. E' stato sottoposto per la ratifica all'Organo di Gestione d'Ambito BR e sarà adottato, con deliberazione dei singoli organi consiliari, da tutti i Comuni dell'ARO BR2.

3. Il presente regolamento troverà applicazione in tutti i Comuni dell'A.R.O. BR/2 della Provincia di Brindisi ed entrerà in vigore, sul territorio di ogni singolo Comune, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del rispettivo Consiglio Comunale.



BRINDISI – CELLINO SAN MARCO – MESAGNE

SAN DONACI - SAN PIETRO VERNOTICO –TORCHIAROLO

Ufficio Comune di ARO - Piazza Matteotti, 1 - 72100 Brindisi - Tel – fax 0831 229678

4. A decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con quelle del presente regolamento.